



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA  
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

**Sezione:** **Diritti e argomentazione della Corte EDU** - "Società democratica" e interpretazione evolutiva

**Titolo:** *La nozione di società democratica nel caso Sunday Times*

**Autore:** GIORGIO REPETTO

**Sentenza di riferimento:** *Sunday Times (I) v. United Kingdom* del 26 aprile 1979 (n. ric. 6538/74)

**Parametro convenzionale:** Art. 10

**Parole chiave:** Libertà di espressione, società democratica, potere giudiziario

Nel ragionamento giuridico impiegato dalla Corte di Strasburgo, le diverse tecniche argomentative non vengono impiegate isolatamente le une dalle altre, costituendo al contrario l'una l'elemento necessario dell'altra. Dopo aver affrontato, in relazione ai casi *Handyside* e *Goodwin*, il tema del margine d'apprezzamento e dell'interpretazione comparativa, è giunto il momento di fare il punto sulla nozione di società democratica. Questa nozione, a differenza delle altre due, che costituiscono il frutto dell'elaborazione giurisprudenziale della Corte di Strasburgo e che hanno un fondamento solamente indiretto nel testo della CEDU, è positivamente disciplinata in una serie di articoli della CEDU. Essa, infatti, viene impiegata per indicare, nei secondi commi degli articoli da 8 a 11, il contesto ideale nel quale debbono operare i limiti ai diritti previsti dai primi commi; limiti associati alla necessità di proteggere beni e valori di diretto rilievo per gli stati aderenti, come la sicurezza, la morale pubblica, ecc. L'art. 10 CEDU, ad esempio, dopo aver provveduto nel primo comma ad affermare la tutela della libertà d'espressione, prevede al secondo comma: "L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, *in una società democratica*, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario". Il percorso che conduce i giudici europei a valutare il rispetto di questa formula vede quindi associati il ricorso alla teoria del margine d'apprezzamento e dell'argomentazione comparativa, poiché una simile valutazione



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA  
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea  
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

costituisce anche l'esito dell'analisi concernente il diffondersi del consenso, tra i paesi europei, sulla disciplina della materia di volta in volta in questione.

Sin dagli albori della propria giurisprudenza, la Corte di Strasburgo ha incontrato molte difficoltà a chiarire cosa dovesse intendersi per "società democratica". Non essendo percorribile la via di una definizione astratta, valida a priori, la Corte ha ritenuto – ad esempio nel caso *Handyside* – che per "necessità" dovesse intendersi non una generica relazione di causalità, ma un "bisogno sociale impellente" ("*pressing social need*") e che la società democratica dovesse associarsi a valori di "tolleranza, pluralismo e apertura di vedute" ("*tolerance, pluralism, broadmindedness*"). Dopo il caso *Handyside*, che ha costituito una prima significativa sistemazione del ricorso alla teoria del margine d'apprezzamento (si v. nella relativa sezione), la Corte di Strasburgo è tornata ad elaborare le proprie tecniche argomentative, con particolare riferimento alla nozione di società democratica, nel caso *Sunday Times (I)*. In quell'occasione, il direttore ed alcuni giornalisti del noto giornale inglese avevano chiamato in giudizio il Regno Unito, lamentando una violazione del citato art. 10 CEDU, poiché le corti inglesi (principalmente la *House of Lords*) avevano impedito loro di pubblicare una serie di articoli relativi al processo che si svolgeva nei confronti della casa farmaceutica responsabile di aver diffuso il noto farmaco Talidomide. Il divieto si giustificava, nel diritto interno, sulla base del fatto che la diffusione di notizie sulle conseguenze dannose del farmaco avrebbe pregiudicato un regolare svolgimento del processo dando luogo, se ignorato, al reato di *contempt of the court*. Per queste ragioni, il Regno Unito replicava ai motivi dei ricorrenti sostenendo che il divieto in questione era legittimo in quanto rivolto, ai sensi dell'art. 10 co. 2 della Convenzione, a "garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario" e che quindi l'adozione delle misure contestate dovevano ritenersi compatibili con il margine d'apprezzamento lasciato in materia agli stati.

Il Governo inglese aveva invitato i giudici a fare riferimento al caso *Handyside* per riscontrare, anche in quest'occasione, l'assenza di una nozione uniforme al livello europeo di "autorità del potere giudiziario". La sentenza precisa tuttavia che quanto affermato in relazione alla nozione di protezione della morale "non può dirsi per la nozione ben più oggettiva di 'autorità' del potere giudiziario. Il diritto interno e l'esperienza degli Stati contraenti rivelano in questa materia un grado particolarmente significativo di accordo (*a fairly substantial measure of common ground*). Quest'ultimo è riscontrabile in numerose disposizioni della Convenzione, compreso l'art. 6 [Diritto ad un processo equo], che non hanno equivalenti per quanto riguarda la morale. Di conseguenza, in questo settore, ad un controllo europeo più intenso corrisponde un grado minore di discrezionalità da parte dello stato" (§ 59). A prima vista, quindi, la Corte sembra avere optato per una soluzione che completa e integra quanto ancora di inesperto ed incompleto restava nella sentenza *Handyside*: se il campo della morale – in assenza di un consenso uniforme europeo – non può che essere affidato all'apprezzamento degli stati, l'area dei reati connessi all'amministrazione della giustizia



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA  
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea  
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

ricade nell'ambito di uno scrutinio più penetrante da parte della Corte, considerato che in questo settore è riscontrabile un grado di consenso più evidente nelle legislazioni e nelle prassi rilevanti nei diversi ordinamenti interni.

Sembra tuttavia, ad un'analisi più attenta, che non sia solamente questo il ruolo che rivestono il riferimento al diritto comparato e il consenso tra gli ordinamenti nazionali. Nella pronuncia, infatti, la Corte si è trovata a fare i conti con un istituto (il *contempt of the court*) che non trova eguali negli ordinamenti continentali, costituendo una peculiarità del sistema inglese: detto questo, non può che stupire l'affermazione della Corte per cui, in questa luce, vi è un largo consenso in materia di "autorità del potere giudiziario". Se nella tradizione giuridica inglese, infatti, il reato in questione costituisce uno dei mezzi privilegiati per garantire il regolare svolgimento dei processi, è sufficiente che esso sia sconosciuto ad altri sistemi nazionali per determinarne la contrarietà alla Convenzione? Così ragionando, la ricerca del consenso europeo andrebbe costantemente nella direzione dell'eliminazione delle diversità registrabili a livello nazionale e della creazione di uno spazio giuridico europeo il più uniforme possibile.

È ancora il testo della sentenza a dimostrare che non è questo l'approccio scelto dalla Corte: posti di fronte ad un vero e proprio problema di traduzione di una legislazione interna a livello europeo, i giudici di Strasburgo sottolineano infatti che l'assoluta unicità di una certa legislazione non rappresenta un motivo sufficiente perché questa sia ritenuta – solo per questo – non necessaria in una società democratica e quindi contraria alla Convenzione. Tale singolarità rispetto agli altri paesi europei, d'altra parte, non può rappresentare neanche un elemento irrilevante se è vero che l'istituto del *contempt*, anche a livello interno, era all'epoca oggetto di una serie di critiche e di progetti di riforma, puntualmente analizzati e presi in esame dalla sentenza.

Ciò porta a ritenere, quindi, che la constatazione di una convergenza delle esperienze nazionali in materia di reati collegati alla giurisdizione debba leggersi nel contesto più generale in cui la Corte colloca il bilanciamento tra le due pretese fatte valere: anche se allo Stato continua a spettare un margine d'apprezzamento in questa materia, questo non può che ridursi nel momento in cui viene in gioco la libertà d'espressione e il diritto ad essere informati, valori fondamentali alla base del quadro della Convenzione. Tutti questi elementi, in definitiva, portano a ritenere che l'argomento comparativo legato al *consensus standard* si leghi a tutta una serie di valutazioni svolte dai giudici al fine di individuare delle regole di giudizio valide nel caso di specie. Tali regole di giudizio pongono al centro dell'esame il significato del diritto tutelato dalla Convenzione (nel caso di specie la libertà di espressione), letto però non formalisticamente, ma nel quadro del rapporto tra la Convenzione come *testo* e gli ordinamenti nazionali come *contesto* in cui quest'ultima viene applicata. Anche se ragioni di ordine testuale, come visto, avrebbero dovuto condurre la Corte a ritenere giustificato il comportamento delle autorità nazionali, la sentenza sposta l'asse del proprio



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA  
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea  
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

giudizio sull'inequivocabile rilevanza del diritto-dovere di informare e di essere informati in un caso così tragico come quello del talidomide, consapevole che, su questa base, non possa che esservi un largo margine di consenso nei vari ordinamenti nazionali. Per questa ragione, sembra che il vero snodo della decisione, quanto alla comparazione tra ordinamenti e tradizioni statali, non stia tanto nella definizione di "autorità del potere giudiziario" quanto nel consenso tra gli stati europei sul ruolo privilegiato che deve avere la libertà d'espressione rispetto alla salvaguardia della regolarità dei processi.

Il modo in cui si legano il margine d'apprezzamento, l'argomentazione comparativa e la nozione di società democratica illustrano, nel caso *Sunday Times*, quanto la Corte abbia elaborato nel tempo una vera e propria teoria dell'interpretazione della Convenzione, che si fonda sull'esigenza di salvaguardare la portata garantistica dei diritti e, al tempo, stesso, di elaborare soluzioni interpretative che assicurino il pluralismo delle scelte e degli interessi tra i paesi firmatari. La nozione di società democratica, in particolare, costituisce l'intersezione di queste esigenze. Come si può ben vedere nel caso *Sunday Times*, la Corte rinuncia a dare un'applicazione dell'art. 10 che, benché letteralmente corretta, avrebbe portato a risultati in contrasto con lo spirito della Convenzione. E la chiave su cui fonda la diversa interpretazione della norma sta proprio nell'esaltazione della nozione di società democratica: se nel caso *Handyside*, infatti, la soluzione accolta dalla Corte era giustificata dal fatto che la nozione di morale non poteva dirsi uniforme a livello europeo, nel caso *Sunday Times* i giudici rilevano non solo, sulla base dell'analisi comparativa, il maggior grado di consenso sul tema dei reati contro la giurisdizione, ma, più in profondità, individuano nella tutela della libertà di espressione giornalistica uno dei valori di fondo su cui poggia quella "società democratica" presupposta dagli articoli della Convenzione.

Precedenti giurisprudenziali

*Wemhoff* del 27 giugno 1968; *Ringeisen* del 16 luglio 1971; *Kjeldsen, Busk Madsen and Pedersen* del 7 dicembre 1976; *Handyside* del 7 dicembre 1976; *Ireland v. United Kingdom* del 18 gennaio 1978; *Klass and Others* del 6 September 1978

Riferimenti bibliografici

G. COHEN-JONATHAN, *Le rôle des principes généraux dans l'interprétation et l'application de la Convention Européenne des Droits de l'Homme*, in *Mélanges en hommage à Louis Edmond Pettiti*, Bruxelles, Bruylant, 1998, pp. 165 ss.; O. DE SCHUTTER, *Interprétation de la Convention européenne des droits de l'homme: un essai en démolition*, in *Revue de droit international, de sciences diplomatiques et diplomatiques*, 1992, pp. 83 ss.; V. FABRE-ALIBERT, *La notion de «société démocratique» dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme*, in



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA  
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea  
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

*Revue trimestrielle des droits de l'homme*, 1998, pp. 465 ss.; P. T. VEGLERIS, *Valeur et signification de la clause «dans une société démocratique» dans la Convention européenne des droits de l'homme*, in *Les droits de l'homme. Revue de Droit International et Comparé*, 1968, pp. 219 ss.

(11.02.2010)